

Termine di referendum: 7 ottobre 1973

Legge federale concernente l'esecuzione di una statistica scolastica

(Del 27 giugno 1973)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 27, 27^{bis}, 27^{quater} e 34^{ter} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 1972¹⁾,

decreta:

Art. 1

In Svizzera van svolti periodicamente rilevamenti statistici scolastici.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali categorie del sistema insegnativo (tipi di scuole, allievi, corpo insegnante, finanze, attrezzature scolastiche, ecc.) sono oggetto di rilevamenti statistici; inoltre precisa le modalità e la periodicità dei singoli rilevamenti.

² Le persone interrogate ed i servizi pedagogici sono obbligati a collaborare all'esecuzione dei rilevamenti menzionati al capoverso 1 ed a fornire indicazioni veritiere.

Art. 3

¹ La Confederazione assume le spese cagionate dalla preparazione dei rilevamenti, dall'elaborazione e dalla valutazione dei dati; i Cantoni quelle derivanti dal rilevamento vero e proprio.

² La Confederazione può accordare un'indennità adeguata ai Cantoni che si assumono l'elaborazione dei dati.

Art. 4

Il Consiglio federale istituisce una commissione federale incaricata di varare una normativa più dettagliata sulla data dei rilevamenti, le variabili

¹⁾ FF 1972 II 1201

da prendere in considerazione, le modalità dell'inchiesta e, giusta i risultati ottenuti, sulle analisi necessarie per la pianificazione scolastica e la ricerca pedagogica.

Art. 5

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione di questa legge; i Cantoni sono sempre consultati prima dell'emanazione di ogni prescrizione.

Art. 6

¹ La presente legge è sottoposta al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne stabilisce la data d'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1973.

Il presidente: **Lampert**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1973.

Il presidente: **Franzoni**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1973.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data di pubblicazione: 9 luglio 1973.

Termine di referendum: 7 ottobre 1973.

Legge federale concernente l'esecuzione di una statistica scolastica (Del 27 giugno 1973)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1973
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	27
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	09.07.1973
Date	
Data	
Seite	1400-1401
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 973

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.